

PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI **RSPP E DI MEDICO COMPETENTE'**(MC) PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. 9.4.2008 N.81

**PROGETTO**

**A**

*RELAZIONE GENERALE*

Pietrasanta, li FEBBRAIO 2018

Il Tecnico:

Ing. Filippo Bianchi

**AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE**  
***Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni***

**Relazione generale**

Il Comune di Pietrasanta affida, mediante procedura NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, gli incarichi di R.S.P.P. e di medico competente (M.C.) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'amministrazione comunale ai sensi del D.lgs. 9.4.2008 n.81 .

Le attività di cui sopra interesseranno gli immobili comunali elencati nella tabella di seguito riportata:

Municipio	P.zza Matteotti n° 29
Uffici distaccati	Via Martiri di S. Anna, n° 10
Uffici distaccati	Via Marconi, n° 3
Officina comunale	Via Garibaldi snc
Biblioteca Comunale	Via S.Agostino, n°1
Centro Professionale Osterietta	Via Osterietta
Museo Archeologico "Bruno Antonucci"	Palazzo Moroni P.zza Duomo

**Gli incarichi: funzioni e attività**

Vediamo di seguito le funzioni e le attività che dovranno essere svolte dagli affidatari dei suddetti incarichi.

➤ **ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, CON ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ PREVISTE DAL D. LGS. 81/2008:**

1. redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'art. 28 del D.Lvo 81/2008 , e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, comprensivo del programma di attuazione, in relazione ai cambiamenti dell'organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi di lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al progresso tecnologico; la verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro e l'indicazione delle misure

- tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso;
2. redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi incendi di ogni singolo edificio in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno;
  3. revisione generale della segnaletica di sicurezza interna ad ogni singolo edificio;
  4. informazione e formazione ai dipendenti dell'ente di cui all'art. 36-37 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
  5. partecipazione alle visite ed alle riunioni necessarie in materia di sicurezza unitamente al Medico competente, ai dirigenti e ai RLS;
  6. promozione e partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'articolo art. 35 dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
  7. sopralluoghi presso tutte le strutture dell'Ente
  8. verifica di avvenuto controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza (cassetta pronto soccorso, estintori, illuminazione di emergenza, maniglioni antipanico, impianto elettrico, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, ecc..) con relativa annotazione sul Registro di controllo degli edifici soggetti
  9. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività
  10. parere tecnico sull'acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature ai soli fini della sicurezza dei lavoratori
  11. consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di utilizzo
  12. invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza
  13. predisposizione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
  14. assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte di organi di vigilanza
  15. assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro
  16. segnalazione della necessità di interventi, adempimenti e quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente
  17. aggiornamento del programma di miglioramento correlato al DVR ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno.
  18. aggiornamento della valutazione del rischio rumore per l'esposizione del personale, per tutti gli automezzi, attrezzature e luoghi di lavoro, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno
  19. aggiornamento dell'esposizione del personale al rischio vibrazioni

20. redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza e di evacuazione dei lavoratori per ogni luogo di lavoro compresa l'elaborazione e/o aggiornamento delle planimetrie su formato CAD con indicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno.
21. corso di formazione e/o aggiornamento per gli addetti alle squadre antincendio ed emergenza (n° 3 corsi/anno in loco)
22. eventuali corsi di formazione per borse lavoro, tirocini (n° 3 corsi/anno in loco)
23. formazione ai sensi del decreto interministeriale del 4 marzo 2013, predisposto ai sensi dell'art. 161 comma 2bis del D.to Lvo 81/2008, avente ad oggetto "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e opposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"
24. corso di aggiornamento per i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza "RLS" (n° 1 corso/anno in loco);
25. corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti (n°2 corsi/anno in loco)
26. corso di aggiornamento per lavoratori, dirigenti, preposti (n° 8 corsi in loco)
27. partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
28. Tutte le operazioni sopra indicate devono essere effettuate per ogni luogo di lavoro e dovranno essere ripetute in caso di variazioni o aumento dei luoghi di lavoro o introduzioni di nuove tecnologie o lavorazioni, senza che questo sia motivo per l'impresa di pretendere maggiori compensi.

➤ **AFFIDAMENTO INCARICO DI MC NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 18 D. LGS. N. 81 DEL 09.04.2008:**

- con i compiti previsti dall'art. 25 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:
  1. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

2. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
4. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
6. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
7. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n.81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
8. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n.81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
9. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di

valutazione dei rischi;

10. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

#### LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE INOLTRE:

- 1) corsi di formazione per addetti di primo soccorso per lavoratori, dirigenti e preposti (n°3corsi/anno in loco)
- 2) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- 3) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

*La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.*

- 4) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- 5) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- 6) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- 7) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- 8) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

*Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.*

Le visite mediche di cui ai punti precedenti non possono essere effettuate:

- a) per accertare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

**Le visite mediche di cui ai punti precedenti, comprendono tutti gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.**

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2 dell'art. 25 del D.lgs. 81/2008, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D.lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D.lgs. 81/2008.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui ai punti precedenti, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente periodo, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

L'affidatario, dovrà svolgere la propria attività coordinandosi con le indicazioni fornite dai Dirigenti preposti alle Funzioni di "Datore di Lavoro", e con il Dirigente del Servizio Gestione del Personale. L'affidatario dovrà svolgere la propria attività in autonomia presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e comunque laddove fosse necessaria la sua presenza per l'effettuazione delle prestazioni richieste.

## MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Il Medico Competente dovrà prevedere orari di accesso alle prestazioni sanitarie, coincidenti con l'orario di lavoro svolto dalla generalità dei dipendenti del comune di Pietrasanta inoltre dovrà elaborare il calendario degli accertamenti previsti dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., comunicarlo al Servizio Gestione del Personale che provvederà alla convocazione dei dipendenti.

Il Medico Competente provvederà a redigere un calendario sanitario annuale, con l'indicazione degli accertamenti periodici da effettuare ai lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria, che risultano essere:

alla data odierna, almeno 180 dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

tutti i dipendenti che nella vigenza del presente contratto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto a tempo indeterminato;

tutti i lavoratori che nella vigenza del presente contratto svolgeranno incarico a favore del Comune di Pietrasanta, con qualunque tipologia di contratto;

## MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE

Il Medico Competente per l'effettuazione delle visite mediche dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- Eseguire gli accertamenti periodici entro l'anno di riferimento;
- Evadere le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 10 gg.;
- Effettuare entro 5 giorni, le visite mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi professionali;
- Informare tempestivamente i Datori di lavoro e il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy.

Sarà cura dell'Ente trasmettere all'affidatario, gli elenchi del personale dipendente sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, comunicare nuove assunzioni e cambi di mansione e quant'altro necessario allo svolgimento delle funzioni.

## MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI

Il Medico Competente, congiuntamente al Responsabile del Servizio di



Prevenzione e Protezione, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni dei rischi e dei pareri di competenza.

Di ogni visita dovrà redigere apposito verbale con indicate le conclusioni tratte, sottoscritto dal Medico stesso, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dai Datori di lavoro.

### **Durata del servizio**

La durata dell'appalto è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dall'affidamento. L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 63, comma 5 D.Lgs.50/16, la facoltà di rinnovare l'affidamento, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

L'eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.

Di detta facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente contratto.

Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga alla proroga dello stesso per ulteriori 30 gg. agli stessi prezzi, patti e condizioni.